



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) RONDINONE	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) VELLUZZI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore RONDINONE NICOLA

Nella seduta del 26/05/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

A settembre 2009 l'odierna ricorrente ha sottoscritto con la convenuta un contratto di delegazione di pagamento avente durata decennale e impegno mensile di € 240,00. Il rapporto è stato estinto a giugno 2014, dopo 56 rate e il pagamento di € 14.150,02 a fronte di un netto erogato di € 18.405,69.

La cliente, per il tramite di persona di sua fiducia, con reclamo del 23.7.2014 ha chiesto il rimborso dei costi ricorrenti e non ristorati, ovvero: € 574,32 per commissioni istituto finanziatore; € 1.336,32 per commissioni mandataria; € 245,76 per commissioni agente/mediatore creditizio; € 526,72 per oneri assicurativi; per un totale di € 2.401,52, al netto di quanto già ristorato in sede di conteggio estintivo; oltre agli interessi al tasso legale da calcolarsi dal giorno dell'estinzione anticipata.

Non avendo ricevuto riscontro, con ricorso protocollato il 17.9.2014, il consumatore ha inteso ripresentare la propria domanda all'ABF, lamentando la carenza di chiarezza nella descrizione delle spese e degli oneri contrattuali, tale da non consentire la distinzione degli stessi tra *up front* e *recurring*, e ritenendo inappagante il rimborso di € 281,60 ricevuto per "*oneri gestionali*" in sede di conteggio estintivo.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

La ricorrente ha quindi chiesto al Collegio il rimborso della somma complessiva di € 2.401,52, oltre agli interessi al tasso legale dal giorno dell'estinzione anticipata; e che la somma liquidata venga ripartita tra se medesima e la società di consulenza.

L'intermediario convenuto ha presentato le sue controdeduzioni il 10.2.2015, eccependo preliminarmente il difetto di legittimazione passiva relativamente alla richiesta di rimborso della quota parte dei costi assicurativi, atteso che la titolarità dell'obbligo di rimborso al cliente del premio non goduto ricade in capo alla compagnia assicuratrice. E d'altro canto, ha osservato che per tale via la ricorrente ha già ottenuto quanto di sua spettanza, avendo ricevuto in più *tranches* gli importi di € 62,38, € 74,09 e € 59,46.

Circa le commissioni, la resistente ha puntualizzato come il percorso per la determinazione della somma finanziata in linea capitale sia stato improntato a criteri di trasparenza e chiarezza e ha posto in risalto l'art. 3 del contratto *inter partes*, secondo cui in caso di estinzione anticipata va riconosciuto alla cliente il "solo abbuono degli interessi", posto che le altre voci costituiscono il capitale finanziato.

L'intermediario ha pertanto chiesto al Collegio di rigettare il ricorso.

Le controdeduzioni sono state trasmesse via mail alla ricorrente.

## DIRITTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo della quota non maturata delle commissioni bancarie e finanziarie nonché degli oneri assicurativi corrisposti in occasione della stipulazione di un contratto di finanziamento con delegazione di pagamento, a seguito dell'estinzione anticipata dello stesso.

Secondo il consolidato orientamento dell'ABF (cfr., *ex multis*, Coll. Milano, n. 2427/13, n. 4289/2013; Coll. Napoli, n. 1858/12, n. 4887/2013; e Coll. Coord. n. 6167/2014), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento, deve essere rimborsata la quota delle commissioni e di costi assicurativi non maturate nel tempo, ritenendo contrarie alla normativa di riferimento (al tempo della stipulazione del contratto *de quo*, già rappresentata dall'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008; cui sono seguiti la Comunicazione della Banca d'Italia 10 novembre 2009; l'art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010; l'art. 125-*sexies* TUB, introdotto dal d. lgs. n. 141/2010; la Comunicazione della Banca d'Italia 7 aprile 2011) le condizioni contrattuali che stabiliscano la non ripetitività *tout court* delle commissioni e dei costi applicati al contratto nel caso di estinzione anticipata dello stesso.

Il Collegio ritiene in linea di principio che: (1) siano rimborsabili, per la parte non maturata, non solo le commissioni bancarie e finanziarie, ma anche le commissioni di intermediazione e i costi assicurativi; (2) al loro rimborso sia tenuto l'intermediario mutuante, atteso che la sua legittimazione passiva oltre che la competenza dell'ABF trovano fondamento nel rapporto di accessorietà dei contratti assicurativi e di mediazione creditizia rispetto al rapporto di finanziamento; (3) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri *up-front* e *recurring*, del tutto carente nel caso in esame, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (4) l'importo da rimborsare deve essere equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale, tale per cui l'importo di ciascuna delle suddette voci viene moltiplicato per la percentuale del "finanziamento estinto anticipatamente", risultante (se le rate sono di eguale importo) dal rapporto fra il numero complessivo delle rate e il numero delle rate residue. Altri metodi alternativi di computo non possono considerarsi conformi alla disciplina vigente (v. Coll. Milano, n. 1337/14).



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Con particolare riferimento all'eccezione sollevata dall'intermediario circa il suo difetto di legittimazione passiva in rapporto alla richiesta di rimborso degli oneri assicurativi, il Collegio di Coordinamento dell'ABF n. 6167/2014 ha definitivamente confermato il già consolidato indirizzo dei Collegi territoriali di porre a carico dell'intermediario che abbia stipulato il contratto di finanziamento l'obbligo di restituzione della quota parte non goduta (anche) degli oneri assicurativi.

Su queste basi, secondo i calcoli svolti con l'impiego del menzionato criterio proporzionale *ratione temporis*, l'intermediario avrebbe dovuto rimborsare alla cliente quale quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi l'importo di € 2.683,13. Tenuto conto che in sede di conteggio estintivo sono stati riconosciuti dalla resistente € 281,60 e che la compagnia di assicurazione le ha già corrisposto complessivamente € 195,93, la ricorrente ha diritto di vedersi attribuire ancora l'importo di € 2.205,60; con gli interessi legali dal reclamo al saldo.

La parte attrice ha infine richiesto che parte della somma oggetto di rimborso sia distratta a favore del suo procuratore. Nondimeno, tale domanda accessoria non può essere accolta, in quanto il Collegio considera inapplicabile al presente giudizio l'art. 93 c.p.c. (v. già Coll. Napoli, n. 891/2012) e comunque la materia delle pattuizioni relative al compenso dei soggetti della cui opera si sia avvalso il consumatore è sottratta alla competenza dell'ABF (cfr. Coll. Milano, n. 1800/2014).

#### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 2.205,60, oltre a interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
FLAVIO LAPERTOSA